REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI FIRENZE

ART.1 – composizione del Comitato Pari Opportunità.

E' istituita, ai sensi della circolare del CSM 9 aprile 2008 il Comitato Pari Opportunità quale organo consultivo del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Firenze.

Il Comitato Pari Opportunità -giusta delibera CSM 9 aprile 2008 – è presieduto da un componente del Consiglio Giudiziario nominato tra i magistrati eletti ed è composto da quattro magistrati di cui almeno la metà donne, designate congiuntamente dalla Giunta Distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati e/o dall'Associazione Donne Magistrato Italiane , una donna Avvocato, designata dal C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine Avvocati del capoluogo del distretto, un'esperta in materia di parità designata dalla Consigliera Regionale di Parità una componente del CPO costituito tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso la Corte di Appello.

ART. 2 - finalità e compiti del CPO

Le finalità del CPO sono da individuarsi

- -nella piena realizzazione di condizioni di parità e non discriminazione di genere,
- -nella rimozione di ogni discriminazione che impedisca una effettiva parità professionale tra magistrati e magistrate,

-nella valorizzazione del lavoro delle donne magistrato sia nell'ambito della organizzazione del lavoro che in quello della qualificazione e formazione professionali.

Compito precipuo del comitato è quindi quello di perseguire una politica di genere attraverso una attività propositiva e consultiva nonché di sensibilizzazione, che miri a consentire, in particolare alle donne magistrato di contemperare le esigenze familiari collegate alla maternità e ai compiti di cura con quelle professionali e che tendano allo stesso tempo a realizzare nell'ambito lavorativo una organizzazione degli uffici che persegua l'efficienza anche attraverso una nuova cultura organizzativa fondata sulla valorizzazione delle specifiche attitudini dei Magistrati e delle Magistrate e volta a garantire un giusto equilibrio tra esigenze familiari e professionali anche attraverso l'utilizzo dei congedi parentali, che costituiscono un diritto-dovere di entrambi i genitori.

A tal fine il Comitato può suggerire al Comitato Scientifico del CSM e all'ufficio formazione decentrata incontri di studio sulle pari opportunità e sulle problematiche di genere.

Il Comitato viene investito delle problematiche di genere su richiesta dei singoli magistrati, su segnalazione dei componenti del Consiglio Giudiziario o per iniziativa dello stesso C.P.O. sulla base di dati comunque pervenuti alla sua conoscenza.

All'esito delle indagini conoscitive, il Comitato valuta se inviare una segnalazione al Consiglio Giudiziario, eventualmente chiedendo approfondimenti istruttori.

ART. 3 - diritto di informazione

Al fine di svolgere le indagini necessarie per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali il Comitato ha diritto di accesso alle informazioni su persone ed uffici ed ai documenti a ciò funzionali, compresi i dati normativi, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

In particolare il Comitato, tramite richiesta formulata dal Suo Presidente, può prendere visione ed estrarre copia di dati statistici, delle tabelle di organizzazione degli uffici , dei documenti del lavoro presso gli uffici di Procura, degli ordini di servizio, delle circolari, nonché di ogni provvedimento

riguardante l'assegnazione degli affari, l'applicazione a gruppi o sezioni, la destinazione dei magistrati, ecc..

Al fine di conoscere la situazione organizzativa degli uffici del distretto, ad ogni inizio d'anno il Comitato effettua un monitoraggio per l'aggiornamento dei dati sulla distribuzione del numero e delle posizioni dei magistrati donne e uomini di ciascun Tribunale.

ART.4 – riunioni del del Comitato Pari Opportunità.

Il Comitato Pari Opportunità si riunisce di regola il secondo mercoledì dei mesi dispari alle ore 15.30 presso la Corte di Appello di Firenze. Può essere convocato anche in altri giorni ed orari, se vi siano affari urgenti da discutere.

ART. 5 – organi del Comitato Pari Opportunità.

Sono organi del Comitato il Presidente indicato dal Consiglio Giudiziario e il Segretario, individuato nel magistrato meno anziano .

L'adunanza è diretta dal Presidente o, in sua assenza, dal componente togato più anziano.

Il Presidente dirige la discussione secondo l'ordine del giorno mettendo ai voti le singole deliberazioni e dando esecuzione ai deliberati assunti..

Il Segretario procede alla redazione del verbale della riunione dell'adunanza. In caso di assenza del segretario, assume le funzioni di segretario il meno anziano fra i magistrati presenti.

Copia del verbale è prontamente comunicata - anche via mail - a tutti i componenti del Comitato Pari Opportunità nonché alla Segreteria della Presidenza del Consiglio Giudiziario e s'intende approvata decorsi inutilmente 5 giorni dalla sua comunicazione.

ART. 6 – Convocazione dell'adunanza; formazione e comunicazione dell'ordine del giorno.

Ogni riunione dev'essere preceduta da un avviso di convocazione predisposto dal Presidente e contenente l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è formato dal Presidente del Comitato , che lo predispone per ogni adunanza seguendo l'ordine cronologico in cui perverranno gli affari , salva la possibilità di discostarsi da tale ordine cronologico in situazioni di necessità e urgenza e d'integrare l'ordine del giorno con preavviso di almeno due giorni. L'avviso dev'essere recapitato ai componenti e ai collaboratori, a cura del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica.

Il Comitato delibera esclusivamente in merito agli affari iscritti all'ordine del giorno. Tuttavia è facoltà del Presidente, in relazione a situazioni di particolare necessità ed urgenza, proporre al Comitato la trattazione di affari non inseriti nell'ordine del giorno di cui al comma 2. Nell'ipotesi prevista dalla seconda parte del comma precedente, il Comitato delibera senz'altra formalità anche in relazione a tali affari, salvo che uno o più dei suoi componenti richiedano il differimento della trattazione della pratica: in tal caso il Presidente indice la seduta di rinvio.

Copia dell'ordine del giorno è prontamente comunicata alla Segreteria della Presidenza del Consiglio Giudiziario e a tutti gli uffici giudiziari del Distretto a cura del Presidente.

Ciascun componente o collaboratore può chiedere l'inserimento di un determinato argomento all'ordine del giorno per iscritto al Presidente - ovvero nel corso di una seduta, facendo risultare la richiesta a verbale. Nel primo caso, il Presidente inserisce l'argomento nella parte finale dell'ordine del giorno della successiva seduta, sempre salva la possibilità del Comitato di verificare l'ammissibilità della richiesta o di differire la trattazione dell'argomento per ragioni di opportunità legate al carico di lavoro o ad esigenze di approfondimento. Nel secondo caso, si applica la disposizione di cui al quinto comma del presente articolo.

ART. 7 – designazione dei relatori e distribuzione degli affari

Le pratiche saranno assegnate ai relatori secondo seguendo l'ordine alfabetico e l'ordine in cui pervengono alla Segreteria della Corte.

ART. 8 – Partecipazione alle sedute ed esercizio del diritto di voto

L'Adunanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente prevale

Tutti i membri del Comitato , se non impediti o astenuti, partecipano alle sedute e hanno diritto di intervenire alla discussione e alla votazione.

I componenti o collaboratori che dichiarano di astenersi dalla trattazione di un argomento per ragioni di incompatibilità o di opportunità non assistono alla discussione e alla votazione e devono allontanarsi dalla sala di riunione.

In caso di impedimento, ciascun componente o collaboratore dovrà avvisare nel più breve tempo possibile il Presidente onde consentire la regolare composizione del Comitato .

Il Comitato delibera sui singoli affari inseriti nell'ordine del giorno senza formalità, facendone menzione nel verbale.

- 1. Il voto è palese e viene espresso iniziando dal componente meno anziano. Dell'esito della votazione viene fatta menzione nel verbale.
- 2. Ciascun componente votante ha facoltà di far risultare a verbale, in maniera sintetica, l'enunciazione dei motivi del proprio voto.
- 3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere esaurito nella seduta stessa, salvo che per difficoltà insorte nel corso della discussione di singoli affari o per il loro numero e complessità non si renda necessario rinviarne taluni alla seduta successiva.
- 4. Qualora il Comitato debba esprimere un parere, i relatori metteranno a disposizione degli altri componenti del Comitato stesso, almeno due giorni prima della seduta, la relativa bozza in formato elettronico.

ART. 9 - assenze alle riunioni

Le assenze alle riunioni vanno giustificate anche tramite posta elettronica.